



Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 01 settembre 2025)

L'anno 2025, il giorno lunedì 1 del mese di settembre, ha avuto inizio alle ore 16:15 il Consiglio metropolitano convocato per le ore 15:00.

La seduta è svolta sia in presenza che in audio-videoconferenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30.04.2020 e del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022.

È presente e presiede la seduta il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna.
Assiste il Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo.

All'inizio della seduta il Consiglio metropolitano risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 21 Consiglieri e assenti n. 3 Consiglieri, come di seguito indicato:

		P	A			P	A
Angelucci	Mariano	X		Frascarelli	Giancarlo	X	
Bevilacqua	Marta Elisa	X		Giammusso	Antonio	X	
Biolghini	Tiziana	X		Irato	Nicoletta	X	
Cacciotti	Stefano	X		Marini	Nicola	X	
Capobianco	Angelo		X	Mastrofrancesco	Agnese		X
Chioccia	Manuela	X		Michetelli	Cristina	X	
De Filippis	Valeria	X		Parrucci	Daniele	X	
Di Stefano	Marco	X		Pascucci	Alessio	X	
Eufemia	Roberto	X		Pieretti	Alessia	X	
Ferrara	Paolo		X	Pizzigallo	Angelo	X	
Ferrarini	Massimo	X		Proietti	Antonio	X	
Ferraro	Rocco	X		Sanna	Pierluigi	X	

(In presenza: Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

(In audio-videoconferenza: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, De Filippis Valeria, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio).

DELIBERAZIONE N. 31

OGGETTO: Revisione dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OGGETTO: Revisione dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 88 del 11.07.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Revisione dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016;

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l'art. 19, comma 1, lett. l) e l'art. 30;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, ed in particolare l'art. 1, comma 44, lett. c), nella parte in cui prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027”;

Premesso:

che la Prefettura di Roma, d'intesa con la Provincia di Roma (ora “Città Metropolitana di Roma Capitale”), ha elaborato alcune linee progettuali dirette a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa;

che in tale contesto è stata valutata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) dell'allora Provincia di Roma al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione, in un'ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;

che l'allora Provincia di Roma, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, ha approvato la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalti, sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi Comuni aderenti;

che con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 13.06.2014 sono stati approvati il Regolamento e le modifiche alla Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante;

che con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016 sono stati approvati lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con Deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014, n. 235 del 13.06.2014;

che sono successivamente intervenute incisive modifiche al quadro normativo di riferimento, culminate, nell'approvazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in parte da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 209 del 31.12.2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023”;

che il contesto giuridico-amministrativo delineato allo stato attuale dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi delle autorità competenti è caratterizzato da un incremento esponenziale della complessità del ruolo della Stazione Unica Appaltante in funzione di assistenza agli enti del territorio di riferimento in materia di affidamenti e di adempimenti amministrativi ad essi connessi, sia ex ante che ex post, quali conditio sine qua non della legittimità degli stessi;

che le predette modifiche hanno imposto una revisione della convenzione precedentemente approvata, con un ulteriore conferimento di funzioni ed attività nell'ambito delle procedure di gara alla S.U.A. da parte dei singoli Enti, al fine di assicurare il pieno rispetto del dettato della disposizione da ultimo richiamata;

che le predette modifiche hanno imposto una revisione della convenzione precedentemente approvata, nonché del Regolamento attuativo, con un ulteriore conferimento di funzioni ed attività nell'ambito delle procedure di gara d'appalto alla SUA da parte dei singoli Enti, al fine di assicurare il pieno rispetto del dettato della disposizione da ultimo richiamata;

Visti:

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'art. 13;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

il D.M. 14 marzo 2003 recante "Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere";

il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale: - all'art. 9, comma 1, prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti...; - all'art. 9, comma 2, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori;

la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, che aveva presentato apposita istanza in tal senso;

la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 22 settembre 2021, con la quale l'Autorità ha rinnovato l'iscrizione della Città Metropolitana di Roma Capitale nell'elenco nazionale dei soggetti aggregatori, avente durata triennale, e alla conseguente qualificazione di diritto, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti pubblici;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e l'art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza);

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" così come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto

Legislativo 31 marzo 2023, n. 36” che: - agli artt. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) richiede il presidio del processo di qualificazione della stazione appaltante e comportano un notevole potenziamento del ruolo della SUA stessa, in un’ottica di collaborazione ed assistenza agli enti del territorio di riferimento che non risultano essere in possesso della qualificazione per espletare procedure di gara, dovendo quindi questi ultimi necessariamente rivolgersi alla SUA o ad altra centrale di committenza qualificata; - agli artt. 21 ss. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici) che richiede lo svolgimento telematico delle fasi delle procedure di gara, l’allineamento del portale gare alle specifiche tecniche per la certificazione e la messa a disposizione agli enti richiedenti, con una standardizzazione delle procedure; - all’art. 28, in attuazione del quale - fermi restando gli oneri delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di trasmissione tempestiva dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti all’uopo istituita - è stato potenziato il ruolo di presidio dell’A.N.A.C. sulla trasparenza delle informazioni relative alle procedure di gara espletate e alle strutture proponenti; - all’art. 45, comma 1, prevede che “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”; - all’art. 45, comma 3, prevede che “Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”; - all’art. 45, comma 8, prevede che “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2”;

Considerato:

che lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL risulta necessario per disciplinare tutte le altre attività che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni aderenti, sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;

che, inoltre, anche alla luce del quadro normativo medio tempore profondamente mutato, la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale (SUA) può comunque associare al ruolo di stazione unica appaltante le funzioni previste dall’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 afferenti alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, promuovendo ed attuando interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

che, in osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma;

che, conseguentemente, si rende necessario apportare modifiche allo schema di convenzione precedentemente approvato dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 64 del 29.12.2016;

Ritenuto necessario prevedere il pagamento di un canone annuo per l'utilizzo del Portale gare in uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale da parte dei soggetti aderenti alla Convenzione SUA per le procedure escluse dalla Convenzione, al fine di contribuire al mantenimento della Piattaforma i cui costi di gestione sono aumentati a seguito della digitalizzazione, dell'interoperabilità, degli aggiornamenti normativi e dell'aumento dei soggetti utilizzatori;

Atteso che la 1^a Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 01.09.2025;

Dato atto che la Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, nella seduta del 1.09.2025, ha espresso favorevole;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento V "Appalti e Contratti" Dott. Federico Monni ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. g, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore, composta di n. 18 articoli ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A) in sostituzione del precedente testo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016;
2. di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante, composto di n. 8 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. B) in sostituzione del precedente testo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016;
3. di approvare l'atto di accettazione per presa visione delle modifiche apportate alla Convenzione e al Regolamento di cui al n. 1 e al n. 2 da parte degli Enti già convenzionati (All. C);

4. di dare atto che il Regolamento attuativo, così come integrato e modificato, sarà pubblicato unitamente alla presente Deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione;
5. di prevedere il pagamento di un canone annuo per l'utilizzo del Portale gare in uso alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte dei soggetti aderenti alla Convenzione SUA per le procedure di gara escluse dalla Convenzione al fine di contribuire al mantenimento della Piattaforma i cui costi di gestione sono aumentati a seguito della digitalizzazione, dell'interoperabilità, degli aggiornamenti normativi e dell'aumento dei soggetti utilizzatori;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, i seguenti Consiglieri metropolitani: Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio).

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Marini Nicola, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano) dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con n. 21 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Marini Nicola, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano), dichiara che l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità con n. 21 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Pizzigallo Angelo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

Paolo Caracciolo

IL VICESINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

Pierluigi Sanna

ALLEGATO A)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

La Città Metropolitana di Roma Capitale – C.F 80034390585,
in persona del Sindaco metropolitano ...

e

la Prefettura di Roma – C.F 80197350582,
in persona del Prefetto ...

e

il Comune di – C.F.,
in persona del Sindaco/Commissario Straordinario/Presidente/Direttore

PREMESSO:

- che la Prefettura di Roma, d'intesa con la allora Provincia di Roma, (ora “Città Metropolitana di Roma Capitale”), già a partire dal 2013, precorrendo i tempi, ha elaborato alcune linee progettuali dirette a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa;
- che in tale contesto è stata valutata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) dell'allora Provincia di Roma, ora “Città Metropolitana di Roma Capitale”, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione, in un'ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto, sottoscritta poi dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi Comuni aderenti;
- che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 13.06.2014 sono stati approvati il Regolamento e le modifiche alla Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante;
- che, con deliberazione n. 64 del 29.12.2016, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva lo “Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni

C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014”;

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale riveste altresì anche la qualifica di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

- che sono successivamente intervenute incisive modifiche del quadro normativo di riferimento, da ultimo il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- che le predette modifiche impongono una revisione dello schema di convenzione a suo tempo approvato, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sopravvenuta;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, l’art. 19, comma 1, lett. l);

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 13;

- l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”;

- il D.M. 14 marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D. Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”;

- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, poi aggiornata con deliberazione n. 643 del 22 settembre 2021, con la quale l’Autorità ha proceduto all’iscrizione della Città Metropolitana di Roma Capitale nell’elenco nazionale dei soggetti aggregatori, avente durata triennale;

- l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e l’art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza);
- il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- che, in osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma;

CONSIDERATO:

- che la Città metropolitana di Roma è iscritta nella AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), come stazione appaltante qualificata;
- che, ai sensi dell’art. 62, comma 9, del citato Codice: “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”;
- che, pertanto, lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL risulta necessario per disciplinare tutte le attività che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni/Enti aderenti, sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;
- che, inoltre, la Città Metropolitana di Roma Capitale può associare, al ruolo di Stazione Unica Appaltante il ruolo di Soggetto Aggregatore, promuovendo ed attuando interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
- che le procedure che la Città Metropolitana bandisce nella sua veste di Soggetto Aggregatore

(S.A.) per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle categorie merceologiche individuate dal d.p.c.m. 14 novembre 2014, previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 66/2014, sono finalizzate all'attivazione di speciali accordi quadro aperti (c.d. convenzioni) che hanno come potenziali beneficiari non solo i Comuni del territorio ma anche una pluralità di altri Enti e amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma alla quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi";

VISTE:

- la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "*Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.*", con la quale sono stati dettati nuovi indirizzi sulla corretta organizzazione delle centrali di committenza, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al riparto di competenze tra Comuni e Stazioni Uniche Appaltanti rispetto alle procedure di gara a queste ultime conferite;

- la nota dell'ANAC del 21/1/2016, secondo cui, alla luce del quadro normativo vigente, i sub-procedimenti della verifica delle offerte anomale e della nomina della commissione giudicatrice rientrano a pieno titolo tra le attività da rimettere alle centrali di committenza/SUA;

CONSIDERATO che, in considerazione del mutato contesto di riferimento normativo, si rende necessario apportare ulteriori modifiche al precedente schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale svolge il ruolo di Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) – ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – curando le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. La SUA riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In forza di tale qualifica, ai fini della presente convenzione la SUA opera anche attraverso procedure di gara che aggregano le esigenze di più Comuni aderenti rispetto ad una medesima categoria merceologica.

3. La presente convenzione è aperta all'adesione dei Comuni del territorio metropolitano e delle loro forme associative (di seguito anche Enti convenzionati).

Art. 2

Attività degli Enti sottoscrittori

1. Gli Enti sottoscrittori della Convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;
- b) nominano il Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- c) adottano la determinazione a contrarre;
- d) curano la redazione e l'approvazione dei progetti tecnici;
- e) definiscono, di concerto con la SUA, per le gare di interesse di un singolo Ente convenzionato, le procedure per l'individuazione degli offerenti e i criteri per la determinazione della migliore offerta. Per le gare che coinvolgano più Enti convenzionati, la scelta delle procedure per l'individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA, sentiti gli Enti medesimi;
- f) stipulano il contratto;
- g) curano l'attività concernente l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura;
- h) assolvono agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione di propria competenza, secondo la normativa vigente;

Art. 3

Attività della SUA

1. La SUA:

- a) cura la stipula delle Convenzioni con i Comuni/Enti richiedenti, curando la fase istruttoria e le attività amministrative, informative e propedeutiche generali, la predisposizione della convenzione e l'acquisizione delle firme digitali;
- b) provvede agli adeguamenti della convenzione e del relativo regolamento allo *ius superveniens*, informando gli Enti aderenti;
- c) gestisce i rapporti con gli Enti convenzionati tramite l'espletamento delle attività tecniche e giuridico-amministrative propedeutiche alle gare, tra cui le attività di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi trasversali, atti

istruttori relativi a questioni giuridico-amministrative, organizzazione di riunioni, ecc.;

d) redige la programmazione delle proprie attività;

e) cura le attività giuridico-amministrative necessarie, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della stessa, complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, collaborazione ed interazione nelle sedi istituzionali preposte, ecc.;

f) cura le varie fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione mediante l'utilizzazione della Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata Portale gare Città Metropolitana di Roma Capitale;

g) procede al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;

h) trasmette i dati ai Comuni laddove necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione vigenti;

i) relaziona al Sindaco Metropolitano e/o ad altri organi, su richiesta, circa le attività svolte;

l) cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari della presente Convenzione, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:

a) aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00, al netto dell'IVA;

b) aventi ad oggetto appalti o concessioni per l'acquisizione di beni e servizi pari o superiore a € 140.000, al netto dell'IVA.

3. In ogni caso, le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che in linea di principio si intendono sempre demandate all'Ente aderente le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente alla stregua dell'ordinamento giuridico vigente, salvo diverso accordo con la SUA.

4. La SUA opera di norma mediante le procedure aperte e/o ristrette di cui agli articoli 71, 72, 73 e 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate, con particolare riferimento ai lavori da ordinarsi in casi di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. È comunque facoltà dell'Ente convenzionato espletare procedure di gara senza ricorrere alla SUA nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.

6. Salvo diverso accordo con gli Enti aderenti, resta di norma escluso dall'ambito delle attività conferite alla SUA lo svolgimento di procedure di affidamento inerenti i contratti esclusi ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 36/2023.

7. L'attività realizzata dalla Stazione Appaltante è connessa al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e rientra nell'ambito di applicazione dell'attività istituzionale dell'Ente, pertanto, è fuori dal campo di applicazione dell'imposta IVA di cui al DPR 633/72.

Art. 4

Programmazione dell'attività della SUA

1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a fornire alla SUA le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa una adeguata programmazione delle proprie attività.

2. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Allegato I.5 del Codice e per assicurare un pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie esigenze, l'Ente convenzionato trasmette alla SUA, su richiesta della stessa, l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture che intende affidare nell'anno in corso e/o nell'anno successivo mediante ricorso alla SUA.

3. Sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi del comma precedente, la SUA redige la propria programmazione. Le procedure di gara non inserite dall'Ente aderente nell'elenco di cui al precedente comma 2 e dallo stesso segnalate alla SUA nel corso dell'anno, saranno prese in carico dalla SUA medesima compatibilmente con le risorse disponibili e comunque calendarizzate in modo da non pregiudicare lo svolgimento nei tempi prefissati delle procedure debitamente programmate. Saranno fatte oggetto di valutazione, di volta in volta, a seconda delle fattispecie concrete, le esigenze particolari di urgenza debitamente motivate dagli Enti richiedenti.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA

Art. 5

Regole di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante è costituita presso la Città Metropolitana di Roma Capitale ove svolge la propria attività. Il funzionamento della SUA è disciplinato in apposito Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Spetta al Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente aderente avanzare apposita richiesta di presa in carico della procedura da parte della SUA mediante invio telematico di un modulo denominato "manifestazione d'interesse". Il Dirigente della SUA, ricevuta dall'Ente aderente la predetta richiesta, procede a nominare un Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 62, comma 13 del codice dei contratti pubblici, nonché un Responsabile della fase di affidamento ai sensi dell'art.15 comma 4, i quali provvedono alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la SUA e l'Ente aderente. Il nominativo ed i recapiti dei richiamati Responsabili sono comunicati tempestivamente dalla SUA all'Ente aderente che ha richiesto l'avvio della procedura di gara.

3. Il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, su proposta del Dirigente della SUA, sentito il Responsabile della fase di affidamento, individua un apposito gruppo di lavoro relativamente a ciascuna procedura di gara tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento Appalti e Contratti e, se del caso, presso altro Dipartimento della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 6

Schemi tipo e clausole d'obbligo

1. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare gli schemi di atti (disciplinare e capitolato speciale d'appalto) secondo gli schemi tipo definiti dalla SUA.

2. Nel disciplinare di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 8, è disciplinato l'impegno dell'impresa a comunicare all'Ente committente i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari (soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011), chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture o servizi sensibili: trasporto di materiale a scarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.

3. Il disciplinare contiene la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di informative interdittive antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel disciplinare è inserita la clausola sull'obbligo dell'aggiudicatario di riferire tempestivamente all'Ente procedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

4. Nel disciplinare di gara è inserita la clausola seguente:

1. "Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive relative al disciplinare di gara, e l'Ente aderente a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Il soggetto aggiudicatore, l'Ente aderente, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.

b) L'Ente aderente, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

2. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

3. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014”.

Art. 7

Monitoraggio e verifiche successive di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti di appalto svolte rispettivamente dalla SUA e dagli Enti convenzionati, ai fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, è improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii., nel codice dei contratti pubblici e negli ulteriori atti di regolamentazione ed attuazione, nonché nella direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, n. 4610, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.

2. La documentazione antimafia è acquisita, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prima della stipula o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alle seguenti soglie di valore:

- *per i contratti di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, è richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;*

- *per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a € 150.000,00, è richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.*

3. Le forniture e i servizi sensibili di cui all'articolo 6 sono sempre soggetti alle verifiche antimafia. Qualora le verifiche diano esito positivo, trova applicazione l'art. 94 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; qualora la stipula non sia ancora intervenuta, l'Ente convenzionato non potrà stipulare,

approvare o autorizzare il contratto o il subcontracto; qualora la stipula sia già intervenuta, l'Ente recede dal contratto o revoca l'autorizzazione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita del Soggetto aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. "white list"). L'iscrizione nel predetto elenco ex art. 29 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

Art. 8

Anomalie nell'esecuzione

1. Gli Enti aderenti alla presente Convenzione si impegnano a segnalare alla Prefettura, attraverso il R.u.P. dell'intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.

2. La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo Interforze.

CAPO III

RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9

Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua stipula, avrà durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata se, allo scadere di detto termine, gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.

2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti aderenti mediante comunicazione scritta indirizzata alla SUA e, per conoscenza, alla Prefettura di Roma. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Art. 10

Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse dovute alla SUA, sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale di cui al successivo comma 3 è ripartita con le modalità indicate nel presente articolo come integrato, se del caso, dalle ulteriori specifiche norme regolamentari che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà adottare al riguardo.

2. Per ciascun affidamento in materia di lavori, servizi e forniture svolto dalla SUA, l'Ente convenzionato è tenuto a versare una somma complessiva pari a: 0,50% dell'importo stimato dell'affidamento, come definito dall'art.14 del D.Lgs. n.36/2023, per importi fino ad € 500.000,00; 0,35% per la quota di importo dell'affidamento eventualmente eccedente la richiamata soglia fino complessivi € 1.000.000,00; 0,30% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00; 0,25% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00; 0,20% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00; 0,15% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente. Nell'ipotesi di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la somma di cui al periodo precedente sarà incrementata di una misura pari al 25% della stessa, salvo il limite complessivo di cui all'art. 45, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023. In caso di affidamento per il quale non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la somma di cui al primo periodo sarà corrisposta in una misura pari al 70% dell'importo corrispondente.

3. Le somme versate dall'Ente convenzionato sono destinate, nella misura dell'80% dell'importo corrisposto, ad incentivare il personale della SUA ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e, quanto al 20% dell'importo medesimo, al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana per il funzionamento della SUA.

4. La quota della somma di cui al comma 3 destinata ad incentivare il personale della SUA è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi relativi e del criterio dell'equità, tra le figure (dipendenti in servizio presso la SUA e le altre strutture del Dipartimento Appalti e Contratti e/o presso altro Dipartimento o Servizio dell'Ente) che intervengono nei lavori, servizi e forniture oggetto delle procedure della SUA e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi, con specifico riferimento ai seguenti compiti: predisposizione degli atti amministrativi generali e trasversali necessari, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della SUA complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, ed interazione con altri organi istituzionali; responsabilità della fase di affidamento della gara secondo quanto previsto dal Regolamento; collaborazione con il Rup; predisposizione degli atti amministrativi generali propedeutici all'avvio

della specifica gara; preparazione e gestione degli atti di gara; celebrazione della gara; verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

5. L'atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, sia quanto all'indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia quanto alla liquidazione degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.

6. Gli incentivi sono liquidati su proposta di liquidazione redatta dal Dirigente della SUA, sentito il Responsabile della fase di affidamento, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA.

7. L'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);

b) le spese di pubblicazione su GURI, GUCE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula della presente convenzione, l'Ente aderente potrà a sua volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto);

c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell'Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;

d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici.

8. In caso di gara che aggrega le esigenze di più Enti aderenti, l'onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 7 è dovuto in solido dagli Enti medesimi. Salvo diverso accordo, la SUA farà richiesta dell'intero rimborso all'Ente capofila, il quale potrà poi rivalersi sugli altri Enti per quanto all'uopo dovuto dagli stessi in ragione di quanto convenuto al riguardo tra i richiamati Enti.

Art. 11

Beni e strutture

1. La sede della SUA è individuata presso la Città Metropolitana di Roma Capitale che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.

Art. 12

(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Annualmente è prevista, su richiesta, una riunione degli Enti aderenti.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 13
(Esenzione per bollo e registrazione)**

1. Per la presente convenzione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - allegato B - punto 16 - e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 14
Clausola di adesione**

1. Il presente atto è aperto all'adesione dei Comuni ricadenti nel territorio metropolitano e delle loro forme associative. L'adesione si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Città Metropolitana di Roma Capitale da parte degli organi degli Enti competenti in materia, previa istruttoria giuridico-amministrativa e tenuto conto dei vincoli esistenti e delle risorse a disposizione.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli Enti aderenti.
3. Per gli Enti già convenzionati alla data di entrata in vigore del presente Atto, l'approvazione ed accettazione del testo revisionato della Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante avviene tramite invio alla Città Metropolitana di Roma Capitale a mezzo pec a sua@pec.cittametropolitanaroma.it del Modello di cui all'Allegato C) sottoscritto da parte dell'organo competente dell'Ente convenzionato.

**Art. 15
Portale gare Telematiche**

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto a certificare il proprio "Portale gare Telematiche" per l'espletamento della fase di affidamento delle gare, come risulta ufficialmente dal Registro Piattaforme Certificate (RPC), consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.
2. Il Portale gare Telematiche è utilizzato per l'espletamento delle gare affidate alla SUA dagli Enti convenzionati.

3. Gli Enti convenzionati potranno utilizzare anche in proprio e sotto la propria responsabilità la piattaforma di cui al presente articolo per affidamenti al di sotto degli importi a base di gara indicati nella Convenzione stessa.

4. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al Portale gare Telematiche e potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc.

5. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma di cui ai commi precedenti, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e per gli altri Enti convenzionati: € 600,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 1.200,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.500,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.900,00.

6. Gli Enti convenzionati potranno altresì presentare richiesta di utilizzare in proprio e sotto la propria responsabilità, tanto per gli affidamenti presi in carico ed espletati dalla S.U.A. quanto per quelli dagli stessi affidati, la piattaforma certificata per la gestione della fase di esecuzione della Città metropolitana di Roma Capitale.

7. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al richiamato Portale per la gestione della fase di esecuzione e, nei limiti delle risorse disponibili, potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc.

8. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma per la gestione della fase di esecuzione, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e per gli altri Enti convenzionati: € 400,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 800,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.000,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.600,00.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

1. I Titolari del Trattamento dei dati personali sono la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma, e i Comuni e loro forme associative che si avvalgono della Città Metropolitana di Roma Capitale stessa per l'espletamento delle procedure di gara.

Si rinvia all'Informativa Privacy completa pubblicata sul sito:
<https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portalegare/index.php>

Articolo 17

Rispetto politica anticorruzione

1. In osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma.

2. Gli enti aderenti alla SUA, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano ad accettare la Politica per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Roma Capitale (Punto 5.2 della Norma Internazionale UNI ISO 37001) come indicata nel comma precedente.

Art. 18 Adeguamenti

1. La presente Convenzione recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative ed indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Agid, del Dipartimento per la trasformazione digitale e delle altre autorità competenti nella materia di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco metropolitano

Il Prefetto di Roma

Il Sindaco del Comune di

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

ALLEGATO B)

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. La Città metropolitana di Roma Capitale svolge il ruolo di Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata SUA, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56, curando l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della relativa Convenzione.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della SUA.

Art. 2

Attività degli Enti sottoscrittori

1. Gli Enti sottoscrittori della Convenzione SUA, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi; comunicano alla SUA, su richiesta, il programma delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che intendono devolvere alla stessa, nell'anno in corso e/o nell'anno successivo, procedendo ad eventuali aggiornamenti con cadenza trimestrale;
 - b) nominano il Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - c) curano la redazione e l'approvazione dei progetti tecnici;
 - d) definiscono, di concerto con la SUA, per le gare di interesse di un singolo Ente convenzionato, le procedure per l'individuazione degli offerenti e i criteri per la determinazione della migliore offerta. Per le gare che interessino congiuntamente più Enti convenzionati, la scelta delle procedure per l'individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA, sentiti gli Enti medesimi;
 - e) definiscono, di concerto con la SUA, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e i relativi pesi; in caso di procedura di gara da aggiudicare con il

criterio del minimo prezzo, le formule idonee per l'attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa vigente in materia;

f) adottano la determinazione a contrarre. Tale determinazione dovrà riportare, oltre agli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, e, se del caso, il CUP (codice unico di progetto), che dovrà essere richiesto dall'Ente convenzionato, nonché, ove previsto, il c.u.i. dell'intervento, oltre a recare l'impegno delle spese vive indicate dal successivo art. 4, comma 7 e dei contributi per il funzionamento della SUA;

g) collaborano con la SUA ai fini della definizione degli aspetti prettamente tecnici dei documenti di gara, elaborati secondo gli schemi predisposti dalla SUA medesima, con particolare riferimento ai requisiti speciali, alle norme di garanzia della qualità e alle specifiche tecniche;

h) trasmettono la determinazione a contrarre alla SUA;

i) provvedono, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta:

- a rimborsare alla SUA gli importi dalla stessa anticipati per coprire le spese di cui al successivo art. 4, comma 7;

- a liquidare le somme di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (art. 10 della Convenzione);

j) comunicano alla SUA le seguenti informazioni successive all'aggiudicazione:

- 1) la data di stipula contratto;

- 2) le informazioni relative alle comunicazioni al Gruppo Interforze della Prefettura dei dati relativi all'esecuzione dell'opera e o dei servizi;

- 3) ogni altra informazione richiesta dalla SUA.

k) curano le attività concernenti l'esecuzione del lavoro o l'acquisizione del servizio o della fornitura;

l) assolvono agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione di propria competenza, secondo la normativa vigente in materia.

2. La determinazione a contrarre-individua, di concerto con la SUA, la procedura (aperta, ristretta o negoziata) e il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) da utilizzare per l'individuazione dell'aggiudicatario e ove trattasi di lavori, indica se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche. La stessa, impegna le somme da liquidare alla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli altri importi dovuti alla Città Metropolitana medesima ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.

Art. 3 Attività della SUA

1. La SUA:

a) favorisce la stipula delle Convenzioni con gli Enti richiedenti, curando le attività informative e propedeutiche generali, la predisposizione del testo della Convenzione e l'acquisizione delle firme digitali;

- b) provvede, all'occorrenza, agli adeguamenti della Convenzione e del Regolamento allo *ius superveniens*, curandone il recepimento da parte degli Enti aderenti;
- c) gestisce i rapporti con gli Enti convenzionati tramite l'espletamento delle attività tecniche e giuridico-amministrative propedeutiche alle gare, tra cui: attività di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi, organizzazione di riunioni;
- d) redige la programmazione delle proprie attività;
- e) cura le attività giuridico-amministrative necessarie, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della stessa a fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, pubblicità, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela della riservatezza dei dati personali, interazione nelle sedi istituzionali;
- f) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara (c.d. manifestazione d'interesse);
- g) riceve dagli Enti aderenti gli atti di gara (Capitolato Speciale d'Appalto), adattati alle proprie specifiche esigenze, unitamente ai documenti necessari per l'elaborazione della documentazione di gara (determinazione a contrarre, documenti tecnico-progettuali, etc.);
- h) definisce, di concerto con l'Ente aderente, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi e, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minimo prezzo, le formule idonee per l'attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa in vigore;
- i) cura le varie fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione;
- j) verifica la completezza dei documenti trasmessi dagli Enti entro 10 giorni dalla ricezione degli stessi (tempo eventualmente interrotto dalla richiesta di eventuali chiarimenti agli Enti aderenti), successivamente procede alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, coerentemente alla programmazione degli interventi di cui al precedente articolo;
- k) individua, di concerto con l'Ente, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte e la data di celebrazione della gara;
- l) gestisce la procedura di gara e sovrintende alla stessa attraverso la piattaforma telematica certificata;
- m) nomina i componenti della Commissione Giudicatrice;
- n) attiva l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- o) effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;

- p) effettua l'aggiudicazione, mediante apposita determina dirigenziale, a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;
- q) cura le comunicazioni ai concorrenti;
- s) cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo la normativa vigente;
- t) trasmette ai Comuni i dati necessari in materia di pubblicità legale, trasparenza e comunicazione;
- u) relaziona al Sindaco Metropolitano e/o ad altri organi, su richiesta, in ordine alle attività svolte;
- v) cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l'Avvocatura della Città metropolitana.

Art. 4

Ripartizione del fondo alla SUA

1. Le risorse dovute alla SUA ai sensi dell'art. 10 della Convenzione sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale è ripartita con le modalità indicate nel presente articolo come integrato, se del caso, dalle ulteriori specifiche norme regolamentari che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà adottare al riguardo.

2. Per ciascun affidamento in materia di lavori, servizi e forniture svolto dalla SUA, l'Ente convenzionato è tenuto a versare una somma complessiva pari a: 0,50% dell'importo stimato dell'affidamento, come definito dall'art.14 del D.Lgs. n.36/2023, per importi fino ad € 500.000,00; 0,35% per la quota di importo dell'affidamento eventualmente eccedente la richiamata soglia fino complessivi € 1.000.000,00; 0,30% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00; 0,25% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00; 0,20% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00; 0,15% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente. Nell'ipotesi di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la somma di cui al periodo precedente sarà incrementata di una misura pari al 25% della stessa, salvo il limite complessivo di cui all'art. 45, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023. In caso di affidamento per il quale non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la somma di cui al primo periodo sarà corrisposta in una misura pari al 70% dell'importo corrispondente.

3. Le somme versate dall'Ente convenzionato sono destinate, nella misura dell'80% dell'importo corrisposto, ad incentivare il personale della SUA ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e, quanto al 20% dell'importo medesimo, al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana per il funzionamento della SUA.

4. La quota della somma di cui al comma 3 destinata ad incentivare il personale della SUA è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi relativi e del criterio dell'equità, tra le figure (dipendenti in servizio presso la SUA e le altre strutture del Dipartimento Appalti e Contatti e/o presso altro Dipartimento o Servizio dell'Ente) che intervengono nei lavori, servizi e forniture oggetto delle procedure della SUA e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi, con specifico riferimento ai seguenti compiti: predisposizione

degli atti amministrativi generali e trasversali necessari, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della SUA complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, ed interazione con altri organi istituzionali; responsabilità della fase di affidamento della gara secondo quanto previsto dal Regolamento; collaborazione con il Rup; predisposizione degli atti amministrativi generali propedeutici all'avvio della specifica gara; preparazione e gestione degli atti di gara; celebrazione della gara; verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

5. L'atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, sia quanto all'indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia quanto alla liquidazione degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.

6. Gli incentivi sono liquidati su proposta di liquidazione redatta dal Dirigente della SUA, sentito il Responsabile della fase di affidamento, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA.

7. L'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);

b) le spese di pubblicazione su GURI, GUCE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula della presente convenzione, l'Ente aderente potrà a sua volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto);

c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell'Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;

d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici.

8. In caso di gara che aggrega le esigenze di più Enti aderenti, l'onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 7 è dovuto in solido dagli Enti medesimi. Salvo diverso accordo, la SUA farà richiesta dell'intero rimborso all'Ente capofila, il quale potrà poi rivalersi sugli altri Enti per quanto all'uopo dovuto dagli stessi in ragione di quanto convenuto al riguardo tra i richiamati Enti.

Art. 5

Presidente del Seggio di gara e Commissione giudicatrice

1. Il Presidente del Seggio di gara è di norma il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti e/o il Dirigente della SUA.
2. I componenti della commissione giudicatrice sono individuati dal Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti e/o dal Dirigente della SUA dall'elenco dei nominativi del personale, dei quali sia precedentemente stata acquisita la disponibilità a ricoprire l'incarico, forniti dall'Ente aderente.
3. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/23, il RUP può far parte della commissione giudicatrice.
4. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Art. 6

Svolgimento delle operazioni di gara

1. La Piattaforma digitale in uso consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
2. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.
3. Il Presidente del Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, ad offerte, tecnica ed economica, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
 - c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio.
4. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

5. Relativamente alle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente del Seggio di gara procede in una o più sedute:

a) all'apertura dei plichi e delle buste recanti la documentazione amministrativa ("Documentazione") relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi;

b) alle eventuali esclusioni ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi in cui si debba attivare il soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, la quale procede in una o più sedute riservate:

a) all'apertura delle buste recanti le offerte tecniche ("Offerta tecnica") dei concorrenti ammessi;

b) alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale.

I punteggi relativi agli eventuali elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale (elementi automatici) sono attribuiti, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, dal Seggio di gara nella seduta pubblica telematica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale. In quella sede, sono aperte anche le buste recanti le offerte economiche ("Offerta Economica"). Il Presidente del Seggio di gara procede al calcolo del relativo punteggio e al calcolo del punteggio complessivo da assegnare ai concorrenti al fine di redigere infine la relativa graduatoria dei concorrenti, individuando la migliore offerta.

Nel caso in cui la migliore offerta non sia sospetta di anomalia, il Presidente del Seggio di gara o la commissione giudicatrice, in ragione di quanto all'uopo previsto nei documenti di gara, predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della stessa e, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ad opera delle competenti strutture a ciò deputate, il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti o il Dirigente della SUA dispone l'aggiudicazione mediante determinazione dirigenziale. L'aggiudicazione, adottata successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è immediatamente efficace.

Nel caso in cui la migliore offerta sia sospetta di anomalia, il Responsabile Unico del Progetto, nominato dalla SUA ai sensi dell'art.62, comma 13 del D. Lgs. 36/2023, eventualmente supportato dalla Commissione Giudicatrice o da altro organo all'uopo nominato, procede alla valutazione di congruità dell'offerta, previo esame delle giustificazioni rese dall'offerente e, se del caso, a seguito di apposita audizione orale ai fini dell'acquisizione, nel rispetto del termine perentorio all'uopo assegnato, di ogni chiarimento ritenuto necessario e/o utile. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto. Se all'esito della valutazione l'offerta sarà ritenuta congrua, si procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione. Se all'esito della valutazione l'offerta sarà ritenuta incongrua, il Responsabile Unico del Progetto, nominato dalla SUA ai sensi dell'art.62, comma 13 del D. Lgs. 36/2023 disporrà l'esclusione.

6. Relativamente alle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, il Presidente del Seggio di gara procede in una o più sedute:

a) all'apertura dei plichi e delle buste recanti la documentazione amministrativa ("Documentazione") relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi;

b) alle eventuali esclusioni ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi in cui si debba attivare il soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi e al calcolo del punteggio complessivo da assegnare ai concorrenti al fine di redigere infine la graduatoria dei concorrenti, individuando la migliore offerta.

Nel caso in cui la migliore offerta non sia sospetta di anomalia, il Presidente del Seggio di gara predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della stessa e, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ad opera delle competenti strutture a ciò deputate, dispone l'aggiudicazione mediante determinazione dirigenziale. L'aggiudicazione, adottata successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è immediatamente efficace.

Fatta salva la fattispecie dell'esclusione automatica di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui la migliore offerta sia sospetta di anomalia, il Presidente del Seggio di gara procede alla valutazione di congruità dell'offerta. Se all'esito della valutazione l'offerta è ritenuta congrua, il Presidente del Seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione. Se all'esito della valutazione l'offerta è ritenuta incongrua, il Presidente del Seggio di gara dispone l'esclusione.

Art. 7

Portale gare Telematiche

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto a certificare il proprio "Portale gare Telematiche" per l'espletamento della fase di affidamento delle gare, come risulta ufficialmente dal Registro Piattaforme Certificate (RPC), consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.

2. Il Portale gare Telematiche è utilizzato per l'espletamento delle gare affidate alla SUA dagli Enti convenzionati.

3. Gli Enti convenzionati potranno utilizzare anche in proprio e sotto la propria responsabilità la piattaforma di cui al presente articolo per affidamenti al di sotto degli importi a base di gara indicati nella Convenzione stessa.

4. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al Portale gare telematiche e potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma di cui ai commi precedenti, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e gli altri Enti convenzionati: € 600,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 1.200,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.500,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.900,00.

6. Gli Enti convenzionati potranno altresì presentare richiesta di utilizzare in proprio e sotto la propria responsabilità, tanto per gli affidamenti presi in carico ed espletati dalla S.U.A. quanto per quelli dagli stessi affidati, la piattaforma certificata per la gestione della fase di esecuzione della Città metropolitana di Roma Capitale.

7. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al richiamato Portale per la gestione della fase di esecuzione e potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc nei limiti delle risorse disponibili.

8. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma per la gestione della fase di esecuzione, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e gli altri Enti convenzionati: € 400,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 800,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.000,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.600,00.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Città Metropolitana di Roma Capitale ed è trasmesso, a cura del Direttore e del Dirigente della SUA, a tutti gli Enti aderenti alla SUA.



Allegato C)

Approvazione, per presa visione ed accettazione, del testo revisionato della Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)

Il Comune di....., C.F., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

PREMESSO CHE

1. il Comune sottoscrittore aveva già aderito alla Convenzione ed al Regolamento attuativo, approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 64 del 29.12.2016 recante “Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014”;

2. con la presente nota di accettazione, preso atto delle modifiche apportate alla Convenzione nonché al Regolamento suddetti, approvate con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. ... del;

DICHIARA

1) di accettare integralmente la Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, approvata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. ... del ..., il cui testo sostituisce il precedente;

2) di accettare integralmente il Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del ..., pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale, il cui testo sostituisce il precedente.

Data

Firmato digitalmente